



## COMUNE DI PISTOIA

***Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 10.05.2021***

### **Regolamento del “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale”**

#### *Articolo 1*

##### *Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale*

1. Nell'ambito del Comune di Pistoia è istituito il “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale”, di seguito denominato "Garante".
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento disciplinano l'esercizio delle funzioni del Garante, i requisiti e le modalità per l'individuazione del medesimo ed i profili operativi inerenti la sua attività nel Comune di Pistoia.

#### *Articolo 2*

##### *Elezione e durata in carica*

1. Il Garante viene individuato tra i cittadini del Comune di Pistoia che siano in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea, ai sensi dell'ordinamento previgente, che abbiano comprovata esperienza e competenza nel campo sociale e socio-sanitario, delle scienze giuridiche, dei diritti umani ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena, e che offrano la massima garanzia di probità, indipendenza e obiettività.
2. Il Garante è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. L'elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato.
4. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione per la quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Presidente del Consiglio comunale pubblicizza, tramite gli idonei strumenti di comunicazione, la possibilità di presentare candidature per l'elezione a “Garante per i diritti delle persone private della libertà personale” dando avviso alla cittadinanza dei tempi e delle modalità di presentazione delle candidature medesime.
5. I cittadini in possesso dei requisiti indicati al precedente comma 1 e che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art.3, commi 2 e 3, possono presentare la propria candidatura alla carica di Garante, inoltrandola al Presidente del Consiglio Comunale, unitamente a dettagliato curriculum.
6. Le candidature ed i curricula sono messi a disposizione dei Consiglieri comunali. Il Garante resta in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. Resta, altresì, in carica fino alla nomina del nuovo Garante, operando in regime di *prorogatio* secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia.

#### *Articolo 3*

##### *Incompatibilità, casi di revoca e cessazione*

1. Il Garante è un organo monocratico.



## COMUNE DI PISTOIA

2. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica, con le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica.
3. Non può essere nominato Garante il coniuge, convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti i parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali, provinciali e regionali, di esercenti professioni forensi e del personale che opera presso la Casa circondariale e coloro che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale del Comune di Pistoia.
4. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.
5. Il Garante è revocato dal Consiglio Comunale qualora, nel corso del mandato, venga a verificarsi una situazione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, o siano rilevati gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti dei compiti affidati.
6. La procedura di revoca è promossa dal Presidente del Consiglio comunale, su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio comunale con proposta motivata, da notificarsi al Garante.
7. Il Garante può presentare nei successivi dieci giorni le proprie controdeduzioni, che vengono immediatamente notificate a tutti i componenti il Consiglio comunale.
8. Il Consiglio comunale, preso atto delle controdeduzioni formulate dal Garante, delibera sulla proposta di revoca, con votazione segreta e con il voto dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di approvazione della proposta di revoca il Garante cessa immediatamente dall'incarico.
9. Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale.

### *Articolo 4*

#### *Compiti del Garante*

1. Il Garante:
  - a) favorisce, con contestuali funzioni d'osservazione e vigilanza, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Pistoia, con particolare riferimento ai diritti fondamentali al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
  - b) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
  - c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con il Difensore Civico territoriale, nonché con altri soggetti pubblici competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
  - d) rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori



## COMUNE DI PISTOIA

- informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;
- e) promuove con le Amministrazioni interessate (con particolare riferimento a Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comuni della Provincia di Pistoia) protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria.

### *Articolo 5*

#### *Relazione agli Organi del Comune*

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 4.

### *Articolo 6*

#### *Struttura organizzativa di supporto*

1. Al Garante, in relazione alle funzioni attribuite e all'attività svolta, è assicurata una struttura organizzativa di supporto individuata all'interno del Servizio Sociale del Comune di Pistoia.
2. Il Garante, oltre alla struttura organizzativa di supporto, può, altresì, avvalersi di eventuali profili professionali esterni.

### *Articolo 7*

#### *Trattamento economico*

1. L'incarico di Garante e degli eventuali profili professionali esterni relativi alla struttura organizzativa di supporto sono svolti a titolo gratuito.
2. Al Garante spetta, per la durata dell'incarico, un fondo annuale a carico del Bilancio Comunale, da determinarsi con deliberazione del Consiglio Comunale, finalizzato al rimborso delle spese sostenute e documentate.

### *Articolo 8*

#### *Rinvio ad altre disposizioni*

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali vigenti relative al Garante.